

SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 3288 DEL 26/01/2010

LE AUTORIZZAZIONI DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE SOLO CON BANDO DI GARA

Devono essere sequestrate le autorizzazioni di autonoleggio con conducente rilasciate dal comune con regolamento emesso in violazione delle leggi di settore.

È infatti obbligatorio per l'ente locale, in ossequio alle norme, indire sempre un bando di gara prima di rilasciare le nuove licenze.

A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 3288 di oggi, ha confermato il sequestro di una delle 300 autorizzazioni rilasciate dal comune di Francavilla al Mare

Il servizio di noleggio con conducente è un servizio pubblico non di linea che ha ad oggetto il trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. La previsione di una procedura di concorso per il rilascio dell'autorizzazione a soggetti che abbiano determinati requisiti, compatibile con i principi di concorrenza comunitari.

Nel settore dei trasporti trovano piena applicazione le norme comunitarie sulla concorrenza, in base alle quali gli Stati membri e le loro articolazioni interne - in Italia, Regioni Comuni e Province - incontrano una serie di limiti nella adozione delle normative di settore e nei relativi atti amministrativi che non possono essere in conflitto con la disciplina comunitaria e che, in caso di contrasto, devono essere disapplicati.

Tuttavia, gli Stati membri sono obbligati a perseguire gli obiettivi del Trattato CE in materia di trasporti, al fine di contribuire alla realizzazione di un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, nonché di un regime che garantisca la concorrenza.

Per questa ragione i trasporti costituiscono indubbiamente uno strumento decisivo per la realizzazione della libertà di circolazione delle merci e delle persone, tanto è vero che Sulla base dell'art. 71 Trattato CE è stato adottato, tra gli altri, il regolamento CEE 2454/1992 che nel prevedere la liberalizzazione dei trasporti nel mercato unico, consente espressamente ai vettori stabiliti in uno Stato membro e da questo autorizzati ad esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori, di effettuare trasporti nazionali su strada nel territorio di altri Stati membri senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento.

Ne consegue che qualsiasi misura nazionale, sia legislativa che amministrativa, che crea discriminazioni tra operatori italiani e operatori stabiliti in altri Paesi membri viene considerata contrastante con il diritto comunitario e, in virtù del primato di quest'ultimo sul diritto interno, non può trovare applicazione.

Si tratta di un sistema rivolto agli Stati perché non rendano gli effetti delle varie disposizioni che regolano la materia dei trasporti meno favorevoli per i vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali.

Ciò che si vuole evitare è che non siano emanate norme interne rivolte a discriminare, anche indirettamente, imprese di trasporto di altri Paesi membri.

Ed infatti la giurisprudenza comunitaria, in base alle norme sulla concorrenza ritenute applicabili in questa materia, configura la violazione dell'art. 72 Trattato CEE nel caso in cui uno Stato renda, più sfavorevole la condizione degli operatori di altri paesi membri rispetto ai propri; tuttavia nel caso in esame la normativa nazionale, rappresentata dalla legge 21 del 1992, non pone alcuna limitazione al vettore comunitario circa la possibilità di svolgere il servizio di trasporto anche sul territorio italiano.

In realtà tale normativa si limita a prevedere la necessità di un bando di concorso per l'attribuzione delle licenze, al fine di garantire le esigenze di trasporto in un determinato territorio e deve escludersi che ciò possa determinare una lesione ai principi della concorrenza, dal momento che nessuna norma di favore è prevista per i vettori italiani, potendo partecipare al contempo anche vettori comunitari.

Anche a voler ammettere che quelle disposizioni della legge. 21/1992 ispirate a "criteri territoriali" - il riferimento è, ad esempio, agli artt. 2 e 3 - possano favorire concorrenti vicini al territorio di riferimento, deve sottolinearsi che ai fini della sussistenza del fumus del reato di abuso d'ufficio è

sufficiente, allo stato aver accertato che il rilascio delle autorizzazioni è avvenuto senza che il Comune abbia predisposto il bando di gara e, quindi in violazione dell'art. 8 della legge n. 21 del 1992.

D'altra parte il servizio di noleggio con conducente è un servizio pubblico non di linea che ha ad oggetto il trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, sicché la previsione di una procedura di concorso per il rilascio dell'autorizzazione a soggetti che abbiano determinati requisiti appare del tutto compatibile con i principi di concorrenza stabiliti dalla normativa comunitaria, anzi assicura una maggiore trasparenza nella gestione delle licenze e nel trattamento paritario dei soggetti richiedenti, conciliando le esigenze della concorrenza con quelle del soddisfacimento del pubblico interesse.